

N.° 1001.



## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

Sono abolite le disposizioni eccezionali sancite nel R. Editto del 24 dicembre 1836 a favore:

1.° Degli Istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati nella parte economica da Corporazioni religiose.

2.° Degli Istituti della città di Torino, Ciamberì e Genova.

3.° Di quelli posti sotto l'immediata protezione del Re.

### Art. 2.

Saranno approvati dagli Intendenti generali i bilanci ed i conti degli Istituti, le di cui entrate ordinarie non eccedono le lire *diecimila*, e s'intenderà applicabile ai medesimi il disposto degli articoli 2, 3 e 4 delle Regie Patenti del 13 dicembre 1845.

### Art. 3.

Nei Capi-luoghi delle Divisioni amministrative gl'Intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Se sarà invece Membro il Consigliere d'Intendenza più anziano.

### Art. 4.

Sono abolite le Giunte provinciali per la verifica dei conti stabilite nelle città di Torino, Genova e Ciamberì, la Congregazione generalissima, e le Congregazioni generali provinciali di carità.

Il numero dei Membri delle Commissioni stabilite nelle dette Città per la verifica dei conti potrà essere aumentato per Decreti Reali.

### Art. 5.

Saranno pubblicati nell'isola di Sardegna per avervi forza di legge colle modificazioni risultanti dalla presente:

1.° L'Editto Regio sugli Istituti pii del 24 dicembre 1836.

2.° Il Manifesto Camerale delli 11 marzo 1837.

3.° Le Regie Patenti del 18 settembre 1845.

4.° Le Regie Patenti del 13 dicembre 1845.

5.° Il Regio Brevetto delli 8 luglio 1847.

### Art. 6.

Le disposizioni della presente Legge saranno esecutorie a partire dal primo

settembre 1850. Dalla stessa epoca saranno abolite nell'isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti colà vigenti riguardo all'amministrazione delle Opere pie laicali, ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di carità di Cagliari, e i Consigli provinciali stabiliti nella Carta Reale del 17 giugno 1837. Le disposizioni dell'art. 2.° non avranno effetto in Sardegna se non dopo un triennio dalla stessa data.

Art. 7.

Saranno fatti con Decreti Reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente Legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 1.° marzo 1850.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.